

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **724/1988** (ECLI:IT:COST:1988:724)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **PESCATORE**

Camera di Consiglio del **11/05/1988**; Decisione del **09/06/1988**

Deposito del **23/06/1988**; Pubblicazione in G. U. **29/06/1988**

Norme impugnate:

Massime: **13261**

Atti decisi:

N. 724

ORDINANZA 9-23 GIUGNO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 22 novembre 1972, n. 771 ("Istituzione di una seconda Università statale in Roma"), promosso con ordinanza emessa il 15 gennaio 1985 dal Consiglio di Stato - Sezione IV giurisdizionale, sui ricorsi riuniti proposti dalla Congregazione Missionari Servi dei Poveri "Boccone del Povero" ed altri contro il Prefetto della Provincia di Roma ed altra, iscritta al n. 426 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 273- bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di costituzione della Congregazione Missionari Servi dei Poveri "Boccone del Povero" ed altri nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Consiglio di Stato, sez. IV, con ordinanza 15 gennaio 1985, n. 426, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 l. 22 novembre 1972, n. 771;

che nell'ordinanza di rimessione si deduce che la norma impugnata, nel disporre la declaratoria di pubblica utilità delle opere da compiersi sui terreni destinati dal piano regolatore alla seconda Università di Roma, ha omesso di fissare i termini per il compimento delle espropriazioni e delle opere, violando l'art. 42 Cost. con l'imporre su detti terreni un vincolo a tempo indeterminato;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, nel suo atto d'intervento, ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata, per essere divenuta irrilevante e, comunque, per essere stato il vizio dedotto eliminato - come già affermato dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio nella sentenza impugnata dinanzi al Consiglio di Stato - con effetto retroattivo dall'art. 4, comma secondo, della l. 3 aprile 1979, n. 122, a norma del quale, "ferma restando la dichiarazione di pubblica utilità di cui agli articoli 1 e 2, comma primo, della l. 22 novembre 1972, n. 771, i termini per il compimento delle espropriazioni e per l'esecuzione delle opere sono fissati allo scadere dei dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge";

che le parti private, costitutesi, hanno insistito per la declaratoria d'illegittimità della norma impugnata, affermando (memoria 26 aprile 1988) di avere transatto le controversie in relazione alle quali era stato instaurato il giudizio davanti al giudice a quo; }tps;7BA considerato che, secondo quanto emerge dai lavori preparatori e contrariamente, a quanto si sostiene nell'ordinanza di remissione, la ratio dell'art. 4 della l. 3 aprile 1979, n. 122 appare palesemente quella di integrare, con effetto retroattivo, la norma impugnata, stabilendo il termine per il compimento delle espropriazioni e per l'esecuzione delle opere;

che la diversa interpretazione, sostenuta dal Consiglio di Stato e dalle parti private, secondo la quale l'art. 4 della l. n. 122 del 1979 non spiegherebbe alcuna efficacia sulle espropriazioni compiute anteriormente alla sua entrata in vigore, va respinta, in quanto vanificherebbe le finalità della norma, ponendosi in palese contrasto con la ratio legis;

che l'integrazione della norma impugnata, posta in essere con effetto retroattivo dall'art. 4 della l. n. 122 del 1979 ha eliminato, ab origine, il dedotto vizio d'illegittimità costituzionale;

Visti gli artt. 26 della l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della l. 22 novembre 1972, n. 771 ("Istituzione di una Seconda Università statale in Roma"), sollevata con ordinanza 15 gennaio 1985, n. 426 del Consiglio di Stato, IV sezione (n. 426 del R.O. 1985) in riferimento all'art. 42 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.